

Consorzio di Bonifica Interno

Bacino Aterno e Sagittario

Pratola Peligna – Via Trieste n. 63

(D.G.R.A. n. 807 del 07/04/1997)

DELIBERA COMMISSARIALE N. 27 DEL 10 AGOSTO 2023

**OGGETTO: Valutazione atto di opposizione alla Deliberazione
Commissariale n. 21 del 27 giugno 2023.**

IL COMMISSARIO REGIONALE

VISTA la L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 ed in particolare l'art. 20, comma 4, come modificato dall'art. 2, comma 18, lett. b) L.R. 3 novembre 2022, n. 29, che recita «*I Commissari dei Consorzi di bonifica indicano le elezioni per il rinnovo degli organi consortili entro il 30 novembre 2023 salvo motivata proroga per oggettivi impedimenti [...]».*

VISTO il vigente Statuto Consortile approvato con Deliberazione commissariale n. 24 del 19/02/2021, redatto sulla base dello schema elaborato dal Dipartimento Agricoltura, d'intesa con l'ANBI regionale nonché con le organizzazioni professionali di categoria in agricoltura, sul quale la 3^a commissione consiliare competente per l'agricoltura, con parere n. 6/2020 adottato nella seduta del 6 ottobre 2020, ha espresso parere favorevole.

VISTA la Deliberazione commissariale n. 19 del 20/06/2023 con cui sono state indette le operazioni elettorali finalizzate al rinnovo degli Organi consortili per il giorno 26/11/2023.

VISTA la Deliberazione commissariale n. 21 del 27/06/2023 con cui sono stati individuati i contributi per la suddivisione dell'assemblea in tre sezioni.

DATO ATTO che il Commissario Regionale ha provveduto ad indire le elezioni a seguito delle indicazioni pervenute dal Vicepresidente della Regione Abruzzo con nota prot. n. 37/23/Segr. SW del 31.05.2023.

VISTO l'art. 8 del vigente Statuto consortile in materia di determinazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e composizione delle sezioni.

ATTESO che le risultanze delle elaborazioni sono conseguenti alla pedissequa applicazione dei criteri stabili nello Statuto all'art. 8, che, in particolare, recita:

- al comma 2 «*nella prima sezione sono inclusi coloro che appartengono a categorie extragricole, ossia quelle categorie nelle quali non vengono esercitate le attività previste dall'art. 2135 Cod. Civ., anche se corrispondono contributi consorziali, nonché i consorziati aventi interessi marginali in agricoltura e che esercitino attività agricola, ossia con carico contributivo inferiore a quello occorrente per*

l'inclusione nella seconda sezione [...]»

- al comma 4 « *Le sezioni di cui al comma 2 sono così suddivise: a) appartengono alla prima sezione elettorale i consorziati che sono iscritti a ruolo per un importo pari o minore a quello risultante dalla suddivisione dell'importo totale iscritto a ruolo per il numero totale degli elettori; b) appartengono alla seconda sezione elettorale i consorziati che sono iscritti a ruolo per un importo compreso tra quelli di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera c) del presente articolo; c) appartengono alla terza sezione elettorale i consorziati che sono iscritti a ruolo per un importo pari o maggiore a quello risultante dalla suddivisione dell'importo totale iscritto a ruolo e decurtato di quello appartenente alla prima sezione elettorale per il numero totale degli elettori decurtato di quello appartenente alla prima sezione elettorale.*»

VISTA la nota acquisita al prot. 2413 del 03/08/2023 con la quale un consorziato ha proposto opposizione alla delibera del Commissario Regionale n. 21 del 27/06/2023 per presunta violazione dell'art. 8, comma 4, lett. a) dello statuto consortile.

CONSIDERATO che il consorziato ritiene errato l'importo di € 108,44, quale limite per l'accesso alla seconda sezione, ritenendo corretto l'importo di € 80,00 quale quoziente ottenuto dalla suddivisione dell'importo totale iscritto a ruolo di € 1.886.700,80 e il numero degli articoli pari a 23.585, e ciò al fine di ridurre la fascia di contribuzione della prima sezione a vantaggio della seconda e della terza sezione.

CONSIDERATO, altresì, che la parte opponente afferma che le posizioni dei singoli consorziati non vanno coacervate laddove il soggetto possieda quote diverse di proprietà e che, in tale ipotesi, lo stesso abbia diritto a esprimere più voti, uno per ciascuna delle sezioni ascritte all'importo del tributo corrisposto per ogni diversa cointestazione, con capacità di esercizio dell'elettorato passivo in ciascuna delle medesime sezioni.

RICHIAMATO, il comma 4 dell'art. 18 dello Statuto che recita «*I candidati non possono figurare in più di una lista.*»

RICHIAMATO, altresì, il comma 3 dell'art. 19 dello Statuto che recita «*È consentito votare per una sola lista.*»

VISTO il comma 3 dell'art. 51 del vigente Statuto che recita «*L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente entro 20 giorni dalla proposizione. L'organo competente provvede con motivata deliberazione che viene comunicata al ricorrente a mezzo di raccomandata A.R. o P.E.C. entro sei giorni dall'adozione.*».

VISTO il comma 4 del medesimo articolo che recita «*L'opposizione non sospende la esecutorietà della deliberazione, fatta salva la possibilità di disporre la sospensione prima della definizione della opposizione.*».

PRESO ATTO che l'atto di opposizione è valutabile essendo stato trasmesso con raccomandata a/r del 31/07/2023 entro i termini previsti dall'art. 11 dello Statuto consortile;

RITENUTO che

- la somma complessiva delle entrate accertate di € 1.806.710,00 come riportato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2023, è costituita dal tributo di bonifica idraulico ed irriguo (cod. 660) per € 1.654.170,00 e dal contributo fisso per la gestione del catasto (cod. 638) per € 152.540,00;
- il calcolo previsto dall'art. 8, comma 4, lett. a) dello statuto prevede la suddivisione dell'importo totale iscritto a ruolo per il numero totale degli elettori e non per gli articoli (ossia il numero di partite catastali assoggettate a tributo) come erroneamente affermato dal ricorrente;
- l'importo di € 152.540,00, corrispondente all'addebito di € 10,00 per ciascun consorziato quale contributo per la gestione del catasto, non costituisce quota del tributo idrogeologico ed irriguo. Peraltro, la sua inclusione nell'importo totale del tributo innalzerebbe ulteriormente la soglia di accesso alla sezione seconda con effetto contrario rispetto a quello atteso dal ricorrente;
- ogni consorziato, destinatario di un unico avviso di pagamento riferito a tutte le partite catastali collegate al proprio codice fiscale, ha diritto a un solo voto da esprimere nel comune in cui è dovuto il maggior contributo con riferimento alla totalità dei contributi dovuti (art. 10, comma 2, dello statuto) e può candidarsi solo nella sezione di appartenenza in relazione all'importo totale del tributo corrisposto.

PRECISATO che il numero totale degli elettori non necessariamente è costituito dalla somma delle posizioni agricole ed extragricole, come nel caso di specie, tenuto conto che molte posizioni extragricole sono presenti anche nella categoria agricola. In tali casi i titolari di entrambe le posizioni, ai fini dell'attribuzione della fascia di appartenenza, sono stati collocati nella posizione agricola in considerazione che ogni soggetto ha diritto solo ad un voto, salvo l'esercizio per delega legittimato e disciplinato dal comma 6 dell'art. 7 dello Statuto.

PRECISATO, inoltre, che i valori delle fasce sezionali determinate nelle elezioni del 5 marzo 2017, richiamate dal consorziato, non sono equiparabili a quelle determinate con i criteri del nuovo Statuto, essendo le stesse individuate sulla base del previgente dettato statutario.

CONSIDERATO che sino all'insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario Regionale, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della citata L.R. 20 dicembre 2019, n.45.

RITENUTA infondata l'opposizione per le motivazioni espresse nelle premesse.

DATO ATTO dei pareri favorevoli circa la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto espressi dai competenti uffici dell'Ente.

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n. 69 del 24 settembre 2020

D E L I B E R A

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato.

DI rigettare l'opposizione promossa con nota acquisita al prot. 2412 del 03/08/2023 confermando, per le motivazioni espresse nelle premesse, quanto disposto con Delibera Commissariale n. 22 del 27/06/2023 in relazione all'individuazione dei contributi per la suddivisione dell'assemblea in tre sezioni.

DI notificare all'interessato il presente provvedimento entro il termine e con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 51 del vigente Statuto.

DI dare mandato al Direttore Unico, al Funzionario Amministrativo e all'Ufficio catasto di verificare le modalità di compilazione delle liste degli aventi diritto al voto approvate nelle precedenti competizioni elettorali al fine di verificare la legittimità dello svolgimento delle stesse, con ogni conseguenza di legge.

DI dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott. Umberto Margiotta

IL COMMISSARIO REGIONALE
F.to Adelina Pietroleonardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Pratola Peligna, il giorno 11.08.2023.

Il Direttore Unico
F.to Dott. Stefano Tenaglia